

Regolamento regionale in materia di esercizio, conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici (DGR 1926/2016)

Si illustrano di seguito i contenuti principali del provvedimento.

CAPO I Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1 (Oggetto)

Il primo articolo definisce i contenuti oggetto di interesse del regolamento, con il quale si provvede ad aggiornare la normativa regionale in materia di esercizio, conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici, in coerenza con le modifiche apportate alla disciplina nazionale conseguenti al recepimento della Direttiva 2010/31/UE e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

Nel presente articolo si specifica la tipologia di impianti termici che sono regolamentati dalla proposta di regolamento.

Vengono compresi gli impianti di climatizzazione sia invernale sia estiva nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria.

Al comma 2 viene richiamato quanto disposto dalla normativa nazionale in materia ambientale (D.Lgs n. 152/2006) per gli impianti termici di climatizzazione invernale che superano una certa soglia di potenza, mentre nei successivi commi è specificata la tipologia di impianti che sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente schema di regolamento.

Articolo 4 (Catasto regionale degli impianti termici)

Il presente articolo attribuisce alla Regione la specifica competenza riguardante l'implementazione del sistema informativo regionale degli impianti termici (catasto impianti termici), in coerenza a quanto disposto dalla normativa nazionale di cui dall'art. 10 del D.P.R. 74/2013, e ne definisce le finalità la relativa architettura complessiva.

Il catasto degli impianti termici, che prende il nome di CRITER, si configura come un sistema informativo regionale relativo al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale

ed estiva degli edifici e gestirà la registrazione di tutti i documenti legati agli impianti termici (libretti di impianto, rapporti di controllo tecnico, rapporti di ispezione, etc.) e le relative comunicazioni da inviare alla Regione da parte dei soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5 (Libretto di impianto)

Con l'articolo in esame viene previsto uno specifico documento a corredo degli impianti, ovvero il “libretto di impianto per la climatizzazione”, e vengono definite le modalità e le scadenze attraverso cui quest’ultimo deve essere predisposto e registrato presso il catasto degli impianti termici (a seconda che si tratti di impianti di nuova realizzazione o impianti esistenti).

Esso andrà a sostituire a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati.

Si precisa che il modello di libretto di impianto sarà approvato con apposita delibera di giunta regionale.

Articolo 6 (Targatura degli impianti termici)

Nel presente articolo viene previsto l'obbligo di associare al libretto di impianto un codice, che ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco.

Vengono stabilite altresì le caratteristiche e le modalità attraverso cui gli operatori incaricati dovranno assolvere tale obbligo.

Si segnala in particolare che nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice di targatura non dovrà essere sostituito; occorrerà procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

Articolo 7 (Organismo regionale di accreditamento ed ispezione)

Con l'articolo in esame viene individuato dalla Regione l'Organismo regionale di accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate determinate funzioni (comma 2) necessarie ad assicurare il funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica di efficienza energetica degli impianti termici. Viene specificato che le funzioni di cui sopra sono affidate alla società *in-house* Ervet spa.

CAPO II Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Articolo 9 (Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico)

L'articolo proposto specifica i criteri generali, i requisiti, le responsabilità dei soggetti responsabili, per il corretto esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici.

Articolo 10 (Conduttore degli impianti termici)

Nel presente articolo vengono definiti gli obblighi ricadenti sul responsabile di impianto ripresi dal D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) a tutela della qualità dell'aria con riferimento all'individuazione della figura di conduttore.

Articolo 11 (Valori massimi della temperatura ambiente)

Nel presente articolo vengono ripresi dalla normativa statale i riferimenti per i limiti di temperatura, in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli edifici.

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Articolo 12 (Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale)

Nel presente articolo vengono ripresi dalla normativa nazionale i limiti di periodicità temporale da rispettare.

L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- c) Zona F: nessuna limitazione.

In particolare, sono indicati in forma esplicita gli edifici per i quali sono previste deroghe totali, periodo annuale e durata giornaliera di accensione, o parziali, durata giornaliera, e sono state riviste le dotazioni impiantistiche per la termoregolazione che consentono agli impianti di avere accesso all'esercizio continuo (deroga alla durata giornaliera di accensione).

Al comma 8, sono fatte salve le ordinanze dall'amministrazione comunale che possono restringere o ampliare tali limiti.

Articolo 13 (Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati)

Nel presente articolo viene ripreso quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967, con riferimento all'obbligo di adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in caso di condomini o edifici polifunzionali dotati di impianti centralizzati o di allacciamento a reti di teleriscaldamento.

Al comma 4 viene specificato che tali sistemi saranno oggetto di controllo periodico da parte del soggetto manutentore in occasione del controllo dell'impianto.

Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia-Romagna

via Ferruccio Parri, 31 - 40128 Bologna Tel. 051 6311464 - Fax 051 4150266 CF 80080670377

E-mail: info@ance.emr.it PEC: ance-emiliaromagna@cert.infotelmail.it - www.emiliaromagna.ance.it

Articolo 14 (Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici)

L'art. 14 è inerente alle operazioni di controllo funzionale e di manutenzione degli impianti termici e ne definisce la frequenza e le modalità. Viene rafforzata la differenza fra le manutenzioni finalizzate al corretto funzionamento degli impianti (disciplinati dal presente articolo) e i controlli finalizzati all'efficientamento energetico degli stessi.

Al comma 2 vengono definiti i requisiti professionali delle ditte che possono svolgere tali controlli, mentre nei successivi comma 3, 4, 5 viene indicata la documentazione alla quale le ditte devono fare riferimento per l'effettuazione dei controlli di cui sopra.

Il comma 6 richiede agli installatori e manutentori esplicite indicazioni sulle operazioni periodiche generali che devono essere svolte sugli impianti termici e sulla loro frequenza in coerenza con la normativa nazionale.

È prevista la predisposizione da parte del manutentore di un apposito Rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo, di cui una copia deve essere consegnata su supporto cartaceo al responsabile di impianto. Nel comma 11 vengono riportati i casi dove è prevista la registrazione informatica di tale rapporto, ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel catasto regionale degli impianti termici.

Articolo 15 (Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)

L'articolo 15 è inerente al controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale, nel presente regolamento il controllo di efficienza energetica oltre ad interessare la verifica del sottosistema di generazione, del sistema di regolazione della temperatura e dell'eventuale sistema di trattamento dell'acqua è esteso anche alla verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.

Sono richiamate dalla normativa nazionale le frequenze e i casi in cui il controllo di efficienza energetica è obbligatorio e le soglie di potenza minima degli impianti per i quali tale controllo è obbligatorio e viene stabilito inoltre che debba essere effettuato congiuntamente al controllo e alla manutenzione ai fini della sicurezza.

Rispetto alla normativa regionale precedente ed in coerenza con la normativa statale, il controllo di efficienza energetica è esteso anche agli impianti di climatizzazione estiva aventi una potenza

termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Nel presente articolo viene prevista, in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica, la corresponsione da parte del responsabile di impianto di uno specifico contributo per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti

termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento ed ispezione.

È prevista, altresì, la predisposizione da parte del manutentore, al termine delle operazioni di controllo, di un apposito "Rapporto di controllo di efficienza energetica".

L'articolo fissa, inoltre, i requisiti di rendimento degli impianti stabilendo le eventuali prescrizioni che si devono rispettare in caso di non rispetto di tali requisiti.

CAPO III Verifica dell'efficienza energetica degli impianti – Accertamenti ed ispezioni

Articolo 16 (Autorità competenti)

L'articolo proposto specifica le competenze della Regione per la realizzazione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Sul piano operativo tali funzioni sono affidate

all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione. Le attività ispettive sono affidate a soggetti, aventi determinati requisiti, incaricati dall'organismo di cui sopra.

Articolo 17 (Accertamento)

L'articolo chiarisce il ruolo dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nell'ambito degli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme e vengono definite le modalità di accertamento specificando che tale attività si basa su una verifica esclusivamente documentale dei documenti registrati presso il catasto degli impianti termici. Vengono fornite inoltre indicazioni in merito ai provvedimenti che dovranno essere presi in presenza di eventuali situazioni di pericolo emerse dalla fase di accertamento.

Articolo 18 (Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici)

Il presente articolo fornisce disposizioni dettagliate riguardanti la programmazione delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici. Sono definiti i criteri, in coerenza con la normativa nazionale, in base ai quali effettuare una programmazione su base annuale delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici.

Si specifica che per gli impianti termici al di sotto dei 100 Kw l'accertamento del rapporto di efficienza energetica inviato dal manutentore è sostitutivo dell'ispezione.

Articolo 19 (Modalità di esecuzione delle ispezioni)

Il presente articolo definisce i contenuti e le modalità di esecuzione delle ispezioni, nonché gli obblighi del tecnico ispettore per la redazione del "Rapporto di ispezione" che dovrà essere registrato presso il catasto regionale degli impianti termici.

Articolo 20 (Azioni conseguenti l'ispezione)

Nel presente articolo vengono definite dettagliatamente le misure, conseguenti alle ispezioni, che sono adottate in caso di presenza di difformità ai sensi della normativa vigente nonché le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 21 (Accreditamento dei tecnici ispettori)

L'articolo 21 prevede la costituzione da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di un apposito elenco dei soggetti aventi determinati requisiti, cui affidare le attività di ispezione.

CAPO IV - Altre disposizioni

Articolo 23 (Contributo regionale)

Il presente articolo definisce le modalità attraverso cui i responsabili di impianto concorrono dal punto di vista economico alla funzionalità del catasto degli impianti termici e del sistema di accertamento e verifica degli stessi.

Viene specificato che il pagamento del contributo di cui sopra dovrà avvenire da parte dei responsabili degli impianti, mediante l'acquisizione del "Bollino Calore Pulito", corrisposto in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica.

Articolo 24 (Sanzioni)

L'articolo 25 raccoglie le disposizioni comuni ai capi precedenti in materia sanzionatoria.

CAPO V Norme transitorie e finali

Art. 25 (Verifica del rendimento energetico dei sottosistemi di generazione)

Nel presente articolo si specifica che le tipologie di impianto, per le quali non sono state ancora redatte le relative norme tecniche che consentono la misura in opera del rendimento energetico, sono escluse dall'obbligo di controllo di efficienza energetica. Per queste tipologie impiantistiche non è previsto il contributo da corrispondere alla Regione, in occasione della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica presso il catasto degli impianti termici in occasione dei controlli obbligatori.

Articolo 27 (Entrata in vigore)

Il presente articolo indica la data di entrata in vigore del regolamento (1 aprile 2017) e precisa che anche dopo l'entrata in vigore del dispositivo, i Comuni e le Province potranno dare continuità alle loro attività di accertamento ed ispezione fino alla conclusione del biennio di riferimento.

Allegato B (Periodicità dei controlli obbligatori di efficienza energetica)

Nel presente allegato sono indicate le periodicità, richiamate dalla normativa nazionale, dei controlli di efficienza energetica, differenziate per tipologia e per potenza dell'impianto.

Allegato D (Contributo per fasce di potenza)

Nel presente allegato sono indicati gli importi, differenziati in base alla potenza degli impianti, che i responsabili di impianto dovranno corrispondere alla Regione in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi.

Allegato E (Costo delle ispezioni con addebito)

Nel presente allegato sono indicati i costi delle ispezioni posti a carico dei responsabili dell'impianto.